



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

Regolamento per l'incentivazione delle funzioni tecniche ex art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 aggiornato e corretto dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n.56.

Emanato con Decreto Rettorale repertorio 614 - protocollo 217931 del 13 luglio 2022

Art.1 – Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina le modalità di **costituzione**, la **quantificazione** ed i criteri di **riparto** del **fondo** relativo agli **incentivi** previsti dall'art. 113 del Codice dei Contratti Pubblici per l'esercizio delle funzioni tecniche effettuate dai propri **dipendenti**.

Art. 2 – Ambito di applicazione.

1. Le **funzioni tecniche riconosciute ed incentivate** dal Codice dei Contratti sono le seguenti, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.:

- a) attività di programmazione della spesa per investimenti;
- b) attività di valutazione preventiva dei progetti;
- c) attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- d) attività di responsabile unico del procedimento;
- e) attività di direzione dei lavori e di direzione dell'esecuzione;
- f) attività di collaudo tecnico-amministrativo, di collaudo statico e di verifica di conformità.

Art.3 – Ambito oggettivo di applicazione.

Le funzioni tecniche incentivate sono individuate nelle attività:

- 1) previste per la realizzazione dei **lavori e delle opere pubbliche**, affidati con contratto d'appalto lavori, la cui realizzazione sia attestata con "**atto di regolare esecuzione**" o "**certificato di collaudo**";
- 2) previste per l'acquisizione **di forniture e di servizi pubblici**, affidati con contratto d'appalto di fornitura e contratto d'appalto di servizi, la cui realizzazione sia attestata con "**atto di regolare esecuzione**" o "**certificato di collaudo**", **unicamente** in presenza di un direttore dell'esecuzione del contratto formalmente nominato, diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, nelle ipotesi nelle quali è obbligatoria la nomina di un Direttore dell'esecuzione del contratto. Il Responsabile Unico del Procedimento, di regola, assolve le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto; il direttore dell'esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento ed è obbligatoria la nomina nei seguenti casi:
 - a. prestazioni di importo superiore a 500.000 euro;
 - b. interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico;
 - c. prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
 - d. interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;



- e. per ragioni concernente l'organizzazione interna alla stazione appaltante, che impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.
- 3) previste per i contratti aventi ad oggetto i servizi di ingegneria e architettura e i servizi connessi alla gestione del patrimonio immobiliare esclusa la contrattualistica immobiliare;
- 4) effettivamente svolte, tra quelle indicate nell'art. 2, nell'ambito delle convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori.

Sono escluse dall'incentivazione le attività finalizzate all'attivazione ed esecuzione di contratti di lavori, opere, forniture e servizi affidate direttamente, senza l'esperimento di una procedura competitiva.

Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione ovvero prive del positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati, incrementano la quota del fondo, senza che la suddetta somma possa maggiorare i compensi già stabiliti per i dipendenti interessati dal lavoro, servizio o fornitura. Nel caso in cui, ove consentito dalla normativa vigente, facciamo capo al medesimo soggetto più attività fra quelle elencate nella tabella, spetteranno le percentuali relative ad ogni singola attività.

Nel caso di attività svolte in forma "mista", ovvero con figure interne ed esterne, ai fini della determinazione dell'importo del compenso spettante al personale, l'incentivo è quantificato in misura proporzionale all'incidenza percentuale del valore delle opere o dei lavori/servizi/forniture oggetto di incarico a professionisti esterni, rispetto al valore complessivo dell'opera o del lavoro/servizio/fornitura.

Art. 4. Ruoli e Funzioni

1) I ruoli e le funzioni per i quali saranno suddivisi i fondi dell'incentivo sono:

FIGURE DA REGOLAMENTO:

A	il personale al quale viene affidata l'attività di Responsabile Unico del Procedimento e gli incaricati a far parte della struttura di supporto al RUP ai sensi dell'art. 31 del Codice;	PROGRAMMAZIONE
B	il personale al quale è formalmente affidata l'attività di programmazione della spesa per investimenti ai sensi dell'art. 21 del codice;	
C	il personale al quale è formalmente affidata l'attività di valutazione preventiva dei progetti ai sensi dell'art. 26 c. 6 l. c) e d) del codice	
D	il personale al quale è formalmente affidata l'attività di predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 32 e 33 del codice;	ESECUZIONE
E	il personale al quale è formalmente affidata l'attività di ufficio della direzione lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 101 del codice;	
F	il personale formalmente incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico e funzionale impianti ove necessario ai sensi dell'art. 102 del codice;	



G	il personale tecnico e amministrativo al quale è stato formalmente affidato l'incarico di collaborare con il personale nominato alle precedenti lettere nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale.	
---	---	--

2) Responsabile Unico Del Procedimento (di seguito RUP)

La figura del RUP deve avere titolo di studio ed esperienza professionale adeguati rispetto all'entità dell'affidamento, ed in particolare deve possedere i requisiti di cui ai punti 4. e 7. delle Linee guida n. 3 di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1007 dell'11 ottobre 2017.

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal codice che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Fermo restando quanto previsto all'art. 31 comma 4 del codice, il RUP assicura la gestione delle attività di natura amministrativa, di proposizione, di informativa, di verifica di tempi, costi e qualità degli interventi, di segnalazione di impedimenti in fase attuativa.

Per la disciplina di dettaglio dei compiti, limiti, ed altri aspetti relativi alla figura in questione si fa rinvio alle linee guida dell'ANAC sopra richiamate in relazione ai requisiti.

3) Incaricati per l'Attività di programmazione della spesa per investimenti

Il personale coinvolto nelle funzioni connesse all'attività della programmazione della spesa per investimenti oggetto del presente Regolamento, svolgerà le attività preliminari all'appalto e necessarie a determinare l'inclusione e quindi la fattibilità dell'intervento negli strumenti di programmazione previsti.

4) Incaricati per la Direzione dei Lavori ovvero la Direzione dell'Esecuzione

Ferma restando l'obbligatorietà di nominare il Direttore dei Lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 24 comma 5 del D.Lgs 50/2016, la normativa vigente offre la possibilità alle stazioni appaltanti d'istituire l'Ufficio della Direzione Lavori (art. 101 cc. 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016) al quale è affidato il compito di coordinamento, direzione, controllo tecnico, contabile e amministrativo di ogni singolo intervento, nel rispetto degli impegni contrattuali.

L'Ufficio, laddove su proposta del RUP venga istituito dalla stazione appaltante, comunque prima della gara per l'affidamento dei lavori, è costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione a dimensione, tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. Il Direttore lavori è nominato nell'ambito delle figure con professionalità di tipo tecnico inserite in organico ove presenti.

Il Direttore dei Lavori può svolgere, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. Nel caso in cui il direttore dei lavori non svolga tali funzioni, si prevederà la presenza di almeno un Direttore Operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, a cui affidarle.

Nei contratti di servizi o di forniture, analogamente al Direttore dei lavori, il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.



5) Incaricati per la verifica dei progetti

Nell'ambito dei lavori, gli incaricati per la verifica preventiva del progetto dovranno svolgere le attività previste dall'art. 26 del Codice e segnatamente prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, verificheranno la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di fattibilità tecnico- economica. Al contraddittorio partecipa anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

Nel caso di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 31, comma 9 del Codice.

6) Incaricati per la predisposizione ed il controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici.

Gli incaricati per il controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici dovranno essere dipendenti interni che abbiano specifiche competenze in materia di appalti.

7) Collaudatore

L'incaricato del collaudo/certificato di regolare esecuzione / verifica di conformità è nominato nell'ambito delle figure con professionalità adeguata.

8) Collaboratori tecnico-amministrativi

È compreso nella ripartizione dell'incentivo l'ulteriore personale diverso che intervenendo nelle diverse fasi del procedimento contribuisce all'attuazione del progetto mediante la predisposizione degli atti tecnico- amministrativi.

Le figure professionali in questione forniscono un contributo di natura intellettuale e materiale all'attività del RUP, nonché alla programmazione degli interventi da finanziare, alla direzione lavori e alla contabilizzazione degli stessi (es. redazione capitolati, gestione amministrativa delle fatture, monitoraggio degli stati di avanzamento e contabilizzazione dei lavori, etc. etc.), al collaudo.

Art. 5 – Principi relativi all'individuazione dei dipendenti

Ai fini di una piena valorizzazione di tutti i dipendenti assegnati ai Servizi competenti allo svolgimento delle funzioni tecniche incentivabili ai sensi del D.lgs. n. 50/2016, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile e, nel rispetto delle specifiche competenze professionali richieste, deve tendere ad assicurare un'equilibrata distribuzione degli incarichi.

Annualmente è prevista l'informativa alle rappresentanze sindacali sugli incarichi conferiti.

Art. 6 – Finalità, risorse, fasce e percentuali di riparto.

- 1) Il fondo, costituito per ***incentivare l'esercizio delle funzioni tecniche*** relative alle procedure di acquisizione dei lavori, delle opere, delle forniture e dei servizi, è alimentato da risorse finanziarie in misura non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per ciascun lavoro ed opera, fornitura e servizio da realizzare.



- 2) L'80% del fondo (pari al 1,60% dell'importo posto a base di gara) è destinato al riparto tra i dipendenti coinvolti nelle attività indicate nel precedente articolo 2).
- 3) Il restante 20% del fondo (pari allo 0,40% dell'importo posto a base di gara) è destinato alla creazione del fondo per l'innovazione tecnologica finalizzato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione di banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa ed efficientamento informatico con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.
- 4) Le risorse destinate all'incentivazione sono graduate in relazione alla complessità dell'intervento da realizzare secondo quanto di seguito riportato:

I. Per i **lavori e le opere**, secondo le seguenti fasce e relative percentuali:

- a. il 2% dell'importo posto a base di gara per interventi compresi tra €40.000,00 ed € 2.000.000,00;
- b. l'1,80% dell'importo posto a base di gara per interventi compresi tra € 2.000.000,01 e la soglia di rilievo comunitario determinata secondo quanto previsto dall'art.35 comma 1^a lettera a) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- c. l'1,60 dell'importo posto a base di gara per gli interventi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitaria.

L'incentivo, per la quota indicata al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto ai dipendenti in relazione all'incarico ricevuto per la realizzazione dei **lavori e delle opere**, con l'applicazione delle percentuali definite nell'**allegato A** al presente regolamento.

II. Per le **forniture e i servizi**, secondo le seguenti fasce e relative percentuali:

- a. il 2% dell'importo posto a base di gara per interventi compresi tra €40.000,00 e la soglia di rilievo comunitario determinata secondo quanto previsto dall'art.35 comma 1^a lettera c) del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- b. l'1% dell'importo posto a base di gara per interventi di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario.

L'incentivo, per la quota indicata al comma 2 del presente articolo, è riconosciuto ai dipendenti in relazione all'incarico ricevuto per la realizzazione delle **forniture e/o dei servizi** con l'applicazione delle percentuali definite nell'**allegato B** al presente regolamento.

L'importo corrispondente alle percentuali applicate ai lavori e alle opere, alle forniture e ai servizi deve essere inserito nel quadro economico previsto.

L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica in aumento o in diminuzione a seguito del risultato di gara esperita.

Art.7 –Proposta, nomina, modifica e revoca degli incarichi per funzioni tecniche.

I dipendenti proposti sono **nominati** con provvedimento del Dirigente di Settore / Responsabile di Dipartimento / Responsabile del Servizio o del Consiglio di Amministrazione in relazione alla diversa competenza per valore dell'intervento da realizzare.

Il dirigente di settore / Responsabile di Dipartimento / Responsabile del Servizio interessato



può proporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, la **modifica** e la **revoca** dell'incarico che potrà essere adottato, rispettivamente dal Dirigente di Settore / Responsabile di Dipartimento o dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla diversa competenza per valore.

Nella ipotesi di revoca dell'incarico può essere riconosciuta al lavoratore, con provvedimento motivato, una percentuale di incentivo in relazione alla percentuale di attività effettivamente svolta, desumibile da documentazione agli atti.

Art. 8 – Accertamento e certificazione delle attività.

Al Dirigente di Settore / Responsabile di Dipartimento / Responsabile del Servizio interessato è attribuita la competenza all'**accertamento** ed alla **certificazione** dell'effettivo esercizio delle attività tecniche incentivate.

In particolare, il Dirigente di Settore / Responsabile di Dipartimento / Responsabile del Servizio interessato verifica l'attuazione di tutte le condizioni pattuite ed in particolare il rispetto dei tempi di realizzazione del lavoro, dell'opera, della fornitura e del servizio. Egli certifica la prestazione effettuata e dispone la distribuzione degli emolumenti spettanti ai singoli dipendenti, sulla base delle percentuali definite negli allegati A e B al presente regolamento.

Le mansioni tecniche sono riconosciute e incentivate anche nelle situazioni di approvazione di un progetto esecutivo non seguito dalla realizzazione dei lavori, delle opere, delle forniture e dei servizi per autonoma decisione dell'amministrazione.

L'incentivo non è riconosciuto nelle situazioni di mancata approvazione del progetto esecutivo da parte degli organi competenti.

Art. 9 – Liquidazione degli emolumenti, tempi e percentuali.

Il Dirigente di Settore / Responsabile di Dipartimento / Responsabile del Servizio interessato dispone la **liquidazione** degli emolumenti relativi all'esercizio delle mansioni tecniche incentivate.

Gli emolumenti previsti per le attività a), b), c) dell'art.2 sono riconosciuti dopo l'adozione del provvedimento di aggiudicazione dell'appalto. Limitatamente alla figura del RUP, dopo l'adozione di tale provvedimento, sono riconosciuti gli emolumenti nella quota pari al 50% dell'aliquota complessiva spettante.

Gli emolumenti previsti per le attività e) ed f) dell'art.2 sono riconosciuti dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione o collaudo per i lavori e le opere e dopo l'approvazione del verbale di verifica di conformità per le forniture e i servizi. Limitatamente alla figura del RUP, dopo tali approvazioni, sono riconosciuti gli emolumenti nella restante quota del 50% dell'aliquota complessiva spettante. Nel caso di lavori / forniture / servizi di durata pluriennale tali emolumenti possono essere riconosciuti in acconto, con cadenza annuale o sulla base degli stati di avanzamento, certificati da documentazione ufficiale.

Gli emolumenti complessivamente corrisposti, al singolo dipendente, a titolo di incentivo per mansioni tecniche, non possono superare il 50% del trattamento complessivo annuo lordo dal medesimo percepito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Gli emolumenti corrisposti sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

Il mancato rispetto dei tempi fissati, non giustificato da motivi comprovati dal Responsabile competente, comporterà una riduzione dell'incentivo spettante nella misura del 50% per ogni 60



giorni di ritardo o frazione di essi superiore a 30 giorni, con un massimo del 100%.

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale coinvolto di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, in relazione alle diverse responsabilità. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai suoi collaboratori è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato per l'Amministrazione. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'art. 106, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al responsabile del procedimento, all'ufficio della direzione dei lavori e al collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato proporzionalmente rispetto all'incremento del costo.

Qualora durante le procedure per l'affidamento di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale coinvolto di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo, in relazione alle diverse responsabilità. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo è ridotto di una quota da valutarsi a cura del Dirigente responsabile che va dal 5% al 100% dell'incentivo riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e suoi collaboratori, da stabilirsi in relazione alla gravità del danno creato all'Amministrazione.

Art. 10 – Entrata in vigore - Rinvio e norme disapplicate.

Il presente regolamento si applica agli interventi (lavori, servizi e forniture) a decorrere dal giorno successivo alla sua emanazione con decreto rettorale.

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 s.m.i. ed alle relative disposizioni vigenti in materia o che saranno in proposito emanate.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento per la ripartizione del fondo di incentivazione emanato con DR 207 del 21 marzo 2019.



ALLEGATO A

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche. **LAVORI E OPERE**

Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

		%
1)	Struttura per la programmazione della spesa per investimenti	4%
2)	Struttura per la valutazione preventiva dei progetti	6%
3)	Struttura deputata alle procedure di gara	12%
4)	Ufficio del Responsabile del Procedimento (responsabile del procedimento, collaboratori di supporto al RUP, collaboratori tecnici)	30%
5)	Ufficio di Direzione Lavori	36%
6)	Attività di collaudo o certificato di regolare esecuzione	12%
COMPLESSIVO		100%



ALLEGATO B

Ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche. **SERVIZI E FORNITURE**
Le aliquote sono applicate al fondo costituito ai sensi dell'art. 113, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

		%
1)	Struttura per la programmazione della spesa per investimenti	5%
2)	Struttura per la valutazione preventiva dei progetti	4%
3)	Struttura deputata alle procedure di gara	20%
4)	Ufficio del Responsabile del Procedimento (responsabile del procedimento, collaboratori di supporto al RUP, collaboratori tecnici)	30%
5)	Ufficio di Direzione dell'esecuzione del contratto	35%
6)	Attività di verifica della conformità	6%
COMPLESSIVO		100%